

Oggetto: Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1331

L'Errata Corrige ed i chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it

ERRATA CORRIGE

Si segnala che l'art. 6, comma 6 dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione, il cui testo è quello che segue:

"A parziale deroga dell'art. 3, Allegato E - Condizioni Generali, il Fornitore dovrà inviare:

- *le comunicazioni di cui ai commi 7 e 8 del predetto articolo, nel termine di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura;*
- *la comunicazione di cui al comma 10 del predetto articolo, nel termine di n. 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura."*

a causa di un mero errore materiale, deve intendersi sostituito con il seguente:

"A parziale deroga dell'art. 3, Allegato E - Condizioni Generali, il Fornitore dovrà inviare:

- *le comunicazioni di cui ai commi 8 e 9 del predetto articolo, nel termine di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura;*
- *la comunicazione di cui al comma 11 del predetto articolo, nel termine di n. 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura."*

RISPOSTE AI CHIARIMENTI

1) Domanda

Con riferimento all'Allegato n. 2 Schema di Convenzione articolo 9 comma 5, si richiede di conoscere l'elenco dei soggetti ai quali applicare la richiesta di prestazione di una idonea garanzia in caso di rischio di insolvenza.

Risposta

Si veda l'art. 3, comma 26 del D.Lgs. n.163/2006 che definisce l'Organismo di diritto pubblico come *"qualsiasi organismo, anche in forma societaria:*

- *istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;*
- *dotato di personalità giuridica;*
- *la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico".*

Si precisa che, al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 9, comma 5 dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione (Ordinativo di Fornitura proveniente da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3 comma 25 D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, a rischio di insolvenza), è facoltà - e non obbligo - del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso.

2) Domanda

Si richiede di conoscere se il fornitore ha la facoltà di sospendere l'accettazione dell'ordinativo in caso di mancata ricezione della garanzia pari al 20% della fornitura di cui al punto 1.

Risposta

Come espressamente indicato nell'art. 9, comma 5, dell'Allegato n. 2 - Schema di Convenzione *"[...] Il fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura [...]"* e non l'accettazione dell'ordinativo.

3) Domanda

Si richiede di conoscere se il fornitore ha la possibilità di richiedere successivamente all'attivazione dell'ordinativo, l'idonea garanzia per rischio di insolvenza pari al 20% della fornitura.

Risposta

No, non è possibile richiedere la garanzia successivamente all'attivazione della fornitura. Come indicato all'art. 9, comma 5, dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione, *“la garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro 15 giorni dal ricevimento dell'Ordinativo di fornitura”*.

A tal proposito, si ricorda che - a mente del comma 10 del suddetto articolo - il Fornitore, in caso si sopravvenuta rischio d'insolvenza tale per cui: *“[...] l'Amministrazione Contraente si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c.”*, ha facoltà di *“[...] diffidare per iscritto l'Amministrazione Contraente ad adempiere entro 15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previsti dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto”*.

4) Domanda

Si richiede di conoscere se il fornitore ha la facoltà di richiedere il distacco della fornitura in caso di mancata ricezione della garanzia pari al 20% per accertata insolvenza della Pubblica Amministrazione.

Risposta

No, in nessun caso è possibile richiedere il distacco della fornitura. A tal proposito, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 9, comma 10, dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione, ai sensi del quale: *“nel caso in cui l'Amministrazione Contraente si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell'art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l'Amministrazione Contraente ad adempiere entro 15 giorni [...] decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto”*.

Pertanto, in nessun caso potrà essere sospesa l'erogazione della fornitura e il Fornitore, in caso di risoluzione contrattuale, dovrà garantire l'effettivo passaggio (*switching*) dei Punti di Prelievo per cui è stata riscontrata l'inadempienza da parte dell'Amministrazione Contraente, presso il relativo esercente il Servizio di Salvaguardia o Maggiore tutela secondo quanto stabilito dal Distributore Locale.

5) Domanda

Si richiede di confermare se è facoltà del fornitore ai sensi dell'articolo 9 comma 6 dell'Allegato n. 2 Schema di Convenzione sospendere l'accettazione degli ordinativi per tutti i soggetti, che hanno precedenti insoluti con il fornitore stesso indifferentemente dalla loro classificazione (organismo di diritto pubblico e non).

Risposta

Si conferma che, secondo quanto stabilito nell'art. 9, comma 6, dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione: *“In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico [...], diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, [...], verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato [...] in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso.”*

Si conferma, inoltre, che, ai sensi dell'art. 9, comma 6, dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione, nei riguardi di tutte le altre: *“Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato [...] in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso”*.

6) Domanda

Si chiede la precisazione sui termini di pagamento previsti per le fatture emesse dal fornitore alle singole Amministrazioni.

Risposta

I termini di pagamento delle fatture, come indicato all'art. 9, comma 3, dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione, saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Pertanto, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del suddetto Decreto, il termine di pagamento è: *“[...] trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente”*.

Nel medesimo articolo, è inoltre fatto *“Salvo il disposto dei commi [...] 4 e 5”*, che prescrivono rispettivamente:

- al comma 4 che: *“Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”*;
- al comma 5 che: *“I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:*

- a) *per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;*
- b) *per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.”*

7) Domanda

Qualora andasse totalmente eroso il massimale del Lotto e non si fosse raggiunta la saturazione della quota parte del massimale certificata verde, l'obbligo di rendere disponibile l'Opzione Verde per un quantitativo pari almeno al 20% del massimale del Lotto, rimane quantitativamente valido. Cosa vuol dire che il fornitore potrà accettare ordinativi solo per OV?

Risposta

No, il suddetto obbligo di rendere disponibile l'Opzione Verde è valido nei limiti del massimale a disposizione.

La disposizione di cui all'art. 6, comma 6, dell'All. 3 - Capitolato Tecnico indica, infatti, che le estensioni (6° quinto, 7° quinto, Plafond, ...) non concorrono al calcolo percentuale del monte di energia elettrica da rendere disponibile alle P.A. in modalità "Verde". Pertanto, la percentuale del 20% deve essere calcolata esclusivamente sul massimale iniziale rimanendo fisso il quantitativo di OV in caso di incrementi.

Pertanto, come indicato al paragrafo 2 del Disciplinare di Gara, il Fornitore aggiudicatario è impegnato a rendere disponibile una quota di energia elettrica "certificata verde" pari a:

- 56 GWh per il Lotto 1;
- 150 GWh per il Lotto 2;
- 80 GWh per il Lotto 3;
- 112 GWh per il Lotto 4;
- 140 GWh per il Lotto 5;
- 200 GWh per il Lotto 6;
- 110 GWh per il Lotto 7;
- 72 GWh per il Lotto 8;
- 130 GWh per il Lotto 9;
- 50 GWh per il Lotto 10;

nei limiti del massimale a disposizione e sempre che la stessa venga ordinata dalle Amministrazioni Contraenti.

8) Domanda

S è lo sconto offerto dal concorrente, espresso in Euro/MWh, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 10 dello Schema di Convenzione e a quelle che, all'atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno ad effettuare il pagamento delle fatture tramite Rapporto Interbancario Diretto (R.I.D).

Ciò vuol dire che il fornitore deve offrire uno sconto complessivo per le due condizioni? Se la PA sottoscrivesse solo la RID? Come verrebbe applicato?

Risposta

No, il fornitore non deve offrire uno sconto complessivo per le due condizioni, bensì lo stesso sconto S - offerto in gara -, sarà applicato, sia alle P.A. che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 10 dello Schema di Convenzione [art. 9 comma 12 dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione], sia alle P.A. che si impegneranno ad effettuare il pagamento delle fatture tramite Rapporto Interbancario Diretto (R.I.D) [art. 9, comma 13, dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione].

Si precisa, inoltre, che i suddetti commi 12 e 13 sono alternativi e lo sconto S citato nei predetti commi non è in alcun modo cumulabile.

9) Domanda

E' previsto lo sconto S per le PA che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 10 dello Schema di Convenzione, tale termine potrà essere stabilito dall'aggiudicatario?

Risposta

No, tale termine non viene stabilito dal Fornitore aggiudicatario.

10) Domanda

In riferimento alla gara in oggetto si chiede la precisazione dei termini di pagamento previsti per le fatture emesse dal Fornitore a carico delle Amministrazioni.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 6.

11) Domanda

La componente "S" è una componente di sconto che ha come base d'asta 10 e può scendere fino a zero. Il che comporta che se io ho offerto un ribasso su questa componente, in realtà sto aumentando il prezzo medio offerto totale sul lotto?

Risposta

No. Come indicato al paragrafo 5.1.1. del Disciplinare di Gara, lo sconto S può assumere un valore compreso nell'intervallo: $0,00 \text{ Euro/MWh} < S \leq 10,00 \text{ Euro/MWh}$.

S è lo sconto offerto dal concorrente in sede di gara, che verrà sottratto al prezzo medio ponderato secondo la formula: $P = P^* + 0,01 V - 0,15 S$, così come evidenziato nel medesimo paragrafo "Criterio economico di aggiudicazione".

12) Domanda

L'anno scorso c'era un modellino excel di supporto tipo quello allegato. C'è qualcosa del genere anche quest'anno?

Risposta

Per l'edizione in oggetto, non sono stati pubblicati supporti di formulazione dell'offerta.

Si segnala, tuttavia, che il concorrente ha la possibilità di effettuare le simulazioni della propria offerta economica direttamente attraverso il Sistema.

13) Domanda

L'art. 9, comma 7 dello Schema di Convenzione - Condizioni Generali prevede che "Le Amministrazioni contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva."

Si chiede, cortesemente, di fornire delucidazioni in merito alla nozione di "netto progressivo" sul quale dovrebbe essere operata la ritenuta di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ed in particolare di voler confermare se sia corretta la ns. interpretazione di seguito riportata.

Analizzata la normativa di riferimento e soprattutto alla luce delle peculiarità concernenti l'oggetto dell'affidamento, si ritiene che l'importo della ritenuta, pari allo 0,5%, debba essere calcolata esclusivamente sulla cosiddetta componente energia maggiorata delle sole perdite di rete.

Ne consegue che, ai fini dell'applicazione della suddetta ritenuta, non dovranno essere prese in considerazione le ulteriori componenti tariffarie (a titolo esemplificativo ma non esaustivo gli oneri di trasporto e dispacciamento), le accise, gli oneri diversi da quelli dovuti per la fornitura, gli oneri di connessione, nonché l'I.V.A. relativa a ciascuna fattura emessa dal Fornitore nei confronti della Amministrazioni Contraenti.

Inoltre, si chiede di voler precisare con quali modalità operative e tempistiche si procederà da parte delle Amministrazioni contraenti alla restituzione della ritenuta, posto che il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici si limita a subordinare la relativa liquidazione al rilascio del certificato di regolare esecuzione ed alla preventiva acquisizione del DURC.

Infine, si chiede di avere conferma che detta ritenuta potrà non essere applicata allorché la Amministrazione Cliente acquisisca d'ufficio semestralmente il DURC e questo risulta regolare, tenuto altresì conto che il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dalla stessa Amministrazione.

Peraltro, è appena il caso di evidenziare che la ritenuta in parola mal si concilia con la direttiva comunitaria relativa alla Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, posto che in base a tale normativa di livello sovranazionale il mancato pagamento integrale della fattura nel termine legale, comporta automaticamente l'obbligo della corresponsione degli interessi moratori, senza necessità di messa in mora.

Pertanto, si chiede conferma che nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Cliente pretenda di applicare detta ritenuta, sarà poi a sua volta tenuta a corrispondere al Fornitore gli interessi di mora sino alla data dell'effettivo pagamento secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/02 e s.m.i..

Risposta

La materia è disciplinata dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010. Si rimanda, inoltre, al parere A.V.C.P. AG 10/12 del 11.07.2012 ed alla Circolare n. 3/2012 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, in ordine ai singoli quesiti formulati, si precisa quanto segue:

- a) l'importo netto progressivo si intende calcolato sul valore totale delle fatture al netto della sola IVA;
- b) nel rispetto delle prescrizioni di legge, è la singola Amministrazione contraente a stabilire le modalità operative e le tempistiche relative alla restituzione della predetta ritenuta;
- c) non è possibile richiedere gli interessi di mora nel caso l'Amministrazione contraente applichi detta ritenuta in ottemperanza alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

14) Domanda

L'art. 12, commi 5 e 6 dello Schema di Convenzione - Condizioni Generali prevede che "Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10%

(dieci per cento) del valore del proprio contratto, stipulato a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e nei limiti di cui all'art. 145, D.P.R. n. 207/2010; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nella Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.”

Sulla base dei sopra riportati commi 5 e 6 ed in riferimento alla modalità di applicazione delle penali, si chiedono delucidazioni circa la misura massima delle penali potenzialmente applicabili.

In particolare, per una medesima condotta inadempiente del Fornitore, si chiede conferma che non verrà applicata una doppia penale da parte delle singole Amministrazioni Contraenti e da Consip e che, ad ogni modo, dette penali non potranno complessivamente eccedere l'importo del 10% del valore complessivo del contratto, così come previsto dall'art. 298, comma n. 1, ed art. 145, commi n. 3 e 9, DPR n. 207/2010.

Risposta

Si conferma che l'importo delle penali complessivamente applicate non può eccedere il 10% del valore totale del contratto.

All'art. 12, comma 6 dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione - Condizioni Generali, è stabilito, infatti, che: *“La Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione, tenuto conto delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni”.*

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 16, comma 1, dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione - Condizioni Generali: *“Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di [...] reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso”.*

15) Domanda

L'art. 9, comma 5 dello Schema di Convenzione *“In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 163/2006, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa all'Ordinativo di fornitura emesso. (omissis ..).”*

Si chiede di voler chiarire quali siano le ipotesi di *“pericolo di insolvenza”* tali da consentire al Fornitore di richiedere la prestazione di idonea garanzia agli Organismi di diritto pubblico e con quali mezzi il suddetto pericolo sia inconfutabilmente accertabile da parte del Fornitore (fornendo, ove possibile, elenchi a titolo esemplificativo).

Inoltre, si chiede a Consip di voler inserire nel modello di ordinativo di fornitura una voce in cui le Amministrazioni Contraenti dichiarino se sono o meno Organismi di diritto pubblico, in quanto tale dichiarazione faciliterebbe notevolmente il Fornitore nell'individuazione dei soggetti ai quali sarebbe possibile richiedere il rilascio di idonea garanzia, nell'ipotesi di loro insolvenza.

Risposta

In ordine alla prima parte del quesito, si evidenzia che, per *pericolo di insolvenza*, si intende il rischio che l'Organismo di diritto pubblico non assolva ai propri impegni contrattuali (pagamento fatture).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituisce prova del pericolo di insolvenza la sussistenza di procedure esecutive mobiliari e/o immobiliari, il deposito di istanze relative a procedure concorsuali, etc...

In merito alla seconda parte del quesito, si segnala che sarà facoltà del Fornitore aggiudicatario richiedere l'indicazione di quanto richiesto all'interno dell'Allegato 1 all'Ordinativo di Fornitura.

16) Domanda

L'art. 12, commi 2 e 3, dello Schema di Convenzione - Condizioni Generali prevedono che *“In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della singola Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.*

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di Consip S.p.A., il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla stessa Consip S.p.A. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora le predette

deduzioni non pervengano alla Consip S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip S.p.A. a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione a decorrere dall'inizio dell'inadempienza."

Con riferimento al termine massimo entro il quale il Fornitore riscontra il reclamo si rende necessario evidenziare che, a tal proposito, il Testo integrato della regolazione della qualità (TIQV) emanato dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (v. Allegato A alla delibera ARG/com n. 164/08 e s.m.i.) stabilisce all'art. 14 gli standard specifici e generali di qualità commerciale che i venditori di energia devono garantire, per le tempistiche di risposta ai reclami scritti, 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione. Considerato che ai sensi della citata Delibera, per reclamo si intende, tra l'altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto dei rapporti contrattuali tra le parti, si chiede, quindi, che il termine di riscontro del Fornitore sia quello previsto da TIQV ovvero 40 giorni, o comunque di altro adeguato termine, che consenta al Fornitore di effettuare tutte le verifiche del caso e predisporre i necessari e puntuali chiarimenti.

Risposta

No, si confermano le tempistiche indicate all'art. 12, commi 2 e 3, dello Schema di Convenzione - Condizioni Generali. Si osserva, al riguardo, che, come indicato all'Articolo 14, Tabella 1 - *Standard specifici di qualità commerciale della vendita di energia elettrica o di gas naturale*, i termini indicati nel TIQV sono le tempistiche massime entro cui il fornitore è obbligato a fornire il proprio riscontro.

17) Domanda

Con riferimento a quanto indicato all'art. 8, punto 4 dello Schema di Convenzione, si chiedono ulteriori chiarimenti in merito ai servizi di fatturazione e rendicontazione che il Fornitore deve predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti.

Risposta

In relazione al servizio di fatturazione, si rappresenta che esso dovrà essere conforme alla normativa vigente, con particolare riferimento alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione.

Si segnalano, inoltre, al riguardo, le disposizioni previste all'art. 9, comma 14, dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione.

18) Domanda

Con riferimento alla garanzia provvisoria da presentare per ciascun lotto per il quale si intende partecipare, i ns. assicuratori ci chiedono una precisazione circa l'applicabilità della riduzione del 50% agli importi indicati al paragrafo III.1.1) del Bando di gara d'appalto ed all'art. 4.4.1.3. del Disciplinare di gara, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità. Pertanto si chiede una conferma a tal proposito.

Risposta

Si conferma che gli importi riportati al *punto III.1.1)* del Bando di Gara, possono essere ridotti del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

Per le modalità operative necessarie ad ottenere il suddetto dimezzamento, si rimanda ai Paragrafi 4.4.1.3.1 e 4.4.1.3.2 del Disciplinare di Gara.

19) Domanda

Relativamente ai requisiti di cui al paragrafo III.2.2., lettera a) del Bando di gara d'appalto, si chiede cortese conferma che il requisito deve intendersi riferito esclusivamente al fatturato specifico degli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Risposta

Sì, si conferma.

20) Domanda

Art. 9 dello Schema di Convenzione - commi 7 e 11. E' possibile chiarire la modalità con la quale l'Amministrazione effettuerà/dimostrerà lo stanziamento fondi per l'adempimento del debito citato nei 2 commi?

Risposta

No, considerata l'eterogeneità dei soggetti legittimati ad aderire alle Convenzioni ex art. 26 L. n.488/1999 e s.m.i. non è possibile fornire le indicazioni richieste.

21) Domanda

Art. 9 dello Schema di Convenzione - comma 11

Nella seconda riga del comma è riportato: "...omissis... è facoltà del Fornitore, limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall'uscita degli stessi dal servizio di Salvaguardia, richiedere alternativamente all'Amministrazione ...omissis...". Potete confermare che il tipo di richiesta di comprova (a, b, c) è a discrezione del Fornitore?

Risposta

No, il tipo comprova (a, b, c) è a discrezione dell'Amministrazione proveniente dal Servizio di Salvaguardia.

22) Domanda

Art. 9 dello Schema di Convenzione - comma 11

Nel capoverso "Resta inteso che le prestazioni contrattuali possono essere sospese fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi", per "prestazioni contrattuali" si intende l'Ordinativo di Fornitura?

Risposta

No. Si veda, inoltre, la risposta al quesito n. 2.

23) Domanda

Riteniamo che il Fornitore sarà legittimato a sospendere l'Ordinativo di fornitura attraverso entrambi i controlli previsti nello Schema di Convenzione art. 9 comma 6, comma 7 (...ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile ...) e comma 11 (ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi limitatamente ai Punti di Prelievo delle Amministrazioni ordinanti in precedenza forniti dall'esercente la Salvaguardia).

Potete confermarlo?

Risposta

Il quesito non è chiaro. Si conferma, tuttavia, che, i commi 5, 6, 7 e 11 dell'art. 9, dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione, al verificarsi delle casistiche ivi descritte, consentono al Fornitore di sospendere l'esecuzione dell'Ordinativo di fornitura nelle modalità e tempistiche dettagliate nei medesimi commi.

24) Domanda

Art. 8 del Capitolato Tecnico - comma 1

Dando eventualmente evidenza in fattura della conversione da Euro/MWh a Euro/kWh, i corrispettivi unitari dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti possono essere calcolati ed esposti in fattura utilizzando prezzi in Euro/kWh?

Risposta

L'unità di misura utilizzata nei documenti di fatturazione - purché rispettosa della normativa vigente, con particolare riferimento ai dettami dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - è a discrezione dell'aggiudicatario.

25) Domanda

Art. 8 del Capitolato Tecnico - comma 5.a

a) I corrispettivi relativi al dispacciamento del mercato libero del mese di riferimento, possono essere calcolati in via definitiva utilizzando i valori degli ultimi prezzi pubblicati dagli organismi di pertinenza al momento della fatturazione?

b) (in caso risposta negativa) E' possibile effettuare i conguagli non necessariamente al primo ciclo di fatturazione utile?

Risposta

a) No.

b) Il conguaglio dovrà essere effettuato tassativamente al primo ciclo di fatturazione utile. Si evidenzia che il "primo ciclo di fatturazione utile" può tener conto delle tempistiche tecniche necessarie per aggiornare il software di fatturazione.

26) Domanda

Art. 8 del Capitolato Tecnico - comma 5.a

Potete confermare che è possibile applicare un corrispettivo a copertura degli eventuali oneri sostenuti dal Fornitore in relazione all'Art. 40 dell'allegato A alla deliberazione AEEG 111/06?

Risposta

No, non è possibile applicare alle Amministrazioni Contraenti alcun onere relativo all'art. 40 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/06 e s.m.i.. Il richiamato corrispettivo, relativo allo *sbilanciamento*, deve intendersi remunerato nel prezzo offerto dal concorrente in sede di gara.

27) Domanda

Art. 3 del Capitolato Tecnico - comma 8

Viene citato un Allegato "G" allo Schema di convenzione.

Al comma 2 dell' Art. 1 dello Schema di Convenzione, non viene citato un allegato "G".

Potete chiarire e se è il caso eventualmente pubblicare l'Allegato "G"?

Risposta

L'Allegato G è il "*Fac-simile del Modulo di richiesta di proroga della fornitura per un mese per i soli punti di prelievo attivati dal 01/01/2014*". Sarà disponibile per la stipula della Convenzione. A titolo esemplificativo, il concorrente può visionare l'Allegato G, pubblicato sul portale www.acquistinretepa.it, nella sezione dedicata alla Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi - EE10.

28) Domanda

Art. 6 dello Schema di Convenzione - comma 8

Si fa riferimento ai commi 7, 8 e 10 dell'art. 3 delle Condizioni Generali.

Potete confermare chi si intendevano rispettivamente i commi 8, 9 e 11?

Risposta

Si veda l'*Errata Corrige*.

29) Domanda

Art. 3 delle Condizioni Generali - comma 3 Si fa riferimento all'Allegato 10 al Disciplinare di Gara.

Potete confermare chi si tratta dell'Allegato 6?

Risposta

Sì, si conferma che le citate: "*Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I*" sono la Parte I delle "*Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione*" di cui all'Allegato 6 del Disciplinare di Gara.

30) Domanda

Art. 5 del Capitolato Tecnico - comma 1.

Se l'ipotesi contenuta nel comma in merito alla modifica delle fasce orarie si concretizzasse con scarso preavviso, potrebbe comportare per il Fornitore una impossibilità o estrema difficoltà nell'adeguamento tempestivo del sistema di gestione delle misure e della fatturazione.

In relazione a quanto sopra, nel caso in cui il Fornitore non riesca ad adeguare tempestivamente i propri sistemi, incorrerebbe in penali?

Risposta

Preso atto che, ad oggi, non risultano variazioni delle fasce orarie subentrate intempestivamente o con scarso preavviso da parte delle competenti autorità, si evidenzia che all'art. 3, comma 3, dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione, si prescrive che: "*Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara*".

Ciò premesso, il termine "tempestivamente" è da intendersi come "nel minor tempo tecnicamente possibile".

In ordine alla prospettata applicazione di penali, si evidenzia, infine, che, fatte salve le disposizioni di cui al citato art. 3, comma 3, dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione, potranno trovare applicazione le previsioni di cui al successivo art. 10, comma 2, ovvero le previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. b) dell'Allegato 2 - Schema di Convenzione - Condizioni Generali.

31) Domanda

Potete confermare che i PoD indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura devono essere già connessi a una rete con obbligo di connessione a terzi?

Risposta

Sì, si conferma. Si evidenzia, inoltre, che i PoD indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura, in alcuni casi, seppur connessi ad una rete con obbligo di connessione a terzi, potrebbero essere non attivi.

32) Domanda

Potete confermare che i PoD indicati dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura devono essere già intestati alla stessa Amministrazione?

Risposta

Si, si conferma.

33) Domanda

Art. 9 dello Schema di Convenzione - comma 12.

Potete confermare che lo sconto "S" da riconoscere secondo questo comma:

a) è indipendente dal tempo con il quale il pagamento viene fatto in anticipo?

b) verrà di fatto riconosciuto sulle quantità di energia prelevate nel mese di riferimento della fattura pagata in anticipo?

Risposta

Si, si conferma l'interpretazione fornita per entrambi i quesiti.

34) Domanda

Nell'art. 2 (pag.10, 2° paragrafo) del Disciplinare di Gara, viene precisato che la quantità di energia elettrica certificata verde è una quota parte del massimale del singolo lotto, invece la previsione contenuta nell'art. 6 comma 6 del Capitolato Tecnico sembra in contrasto con quanto precisato nel Disciplinare.

Potete chiarire?

Risposta

Si veda la risposta fornita al quesito n. 7.

35) Domanda

Art. 2 del Disciplinare di Gara (pag. 10 ultimo paragrafo)

Il disposto riportato, manlevando l'aggiudicatario, attribuisce in toto all'Amministrazione contraente gli oneri e doveri relativi alla risoluzione del precedente contratto.

(i) Potete confermarlo?

Tale disposto sembra in contrasto con l'art. 9 del Capitolato Tecnico.

(ii) Potete chiarire?

Risposta

(i) Si, si conferma.

(ii) La citata previsione di cui all'art. 2 del Disciplinare di gara non pare in contrasto con l'art. 9 del Capitolato Tecnico. A tal proposito si veda la risposta fornita al quesito seguente.

36) Domanda

Art. 9 del Capitolato Tecnico - Comma 9

Una volta divenuto irrevocabile l'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore aggiudicatario deve dare esecuzione alle stesso con la data di attivazione indicata dall'Amministrazione, eventualmente per ciascun PoD, coerentemente alla data di ricezione dell'ordinativo.

Considerato che:

- la attuale disciplina dello switch prevede che l'operazione venga eseguita dal distributore (se i dati forniti sono corretti) inserendo il PoD nel contratto di dispacciamento del fornitore e che da tale momento quest'ultimo risponde dell'energia prelevata;

- il Fornitore aggiudicatario può assistere l'Amministrazione nella compilazione dell'Ordinativo ma pur sempre in base alle informazioni fornite da quest'ultima;

e in relazione al disposto dell'art. 2 del Disciplinare di Gara (pag 10 ultimo paragrafo - manleva), potete confermare che il disposto del presente comma non si applica nel caso in cui siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni?

- lo switch sia stato richiesto ed eseguito in conformità alle tempistiche dell'Ordinativo;

- lo switch sia divenuto irrevocabile.

Risposta

Il citato comma 9 dell'art. 9 di cui all'Allegato 3 - Capitolato Tecnico attiene ai casi di richiesta di acquisizione (da parte di altro trader) successiva a quella operata dal Fornitore aggiudicatario della Convenzione in oggetto (c.d. *switch passivo* senza attivazione).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, trova applicazione la citata disposizione laddove il mancato ottenimento dello svincolo (disdetta o recesso) dal precedente fornitore impedisce di fatto il passaggio delle utenze dell'Amministrazione - alla data di attivazione richiesta nell'ordinativo di fornitura - sul dispacciamento del Fornitore.

Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA

Ing. Stefano Tremolanti

(Il Direttore)